

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

— La ricorrente deduce che il convenuto ha commesso un errore nel ritenere che la condotta contestata non fosse inappropriata e un ulteriore errore nel concludere che tale condotta non aveva minato la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psicologica della ricorrente.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 24 dello Statuto e dell'obbligo di prestare assistenza.

— La ricorrente sostiene, inter alia, che il convenuto ha ommesso di esaminare seriamente e rapidamente la richiesta di assistenza, come previsto dalla giurisprudenza applicabile.

Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Keolis CIF e a./Commissione

(Causa T-289/17)

(2017/C 239/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Keolis CIF (Le Mesnil-Amelot, Francia), Keolis Val d'Oise (Bernes-sur-Oise, Francia), Keolis Seine Sénart (Draveil, Francia), Keolis Seine Val de Marne (Athis-Mons, Francia), Keolis Seine Esonne (Ormoy, Francia), Keolis Vélizy (Versailles, Francia), Keolis Yvelines (Versailles) e Keolis Versailles (Versailles) (rappresentanti: D. Epaud e R. Sermier, avvocati)

Convenuto: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— in via principale, pronunciare l'annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France nella parte in cui dichiara, all'articolo 1, che il regime di aiuti è stato concesso «illegalmente», mentre si trattava di un regime di aiuti esistente;

— in via subordinata, pronunciare l'annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France, nella parte in cui dichiara, all'articolo 1, che il regime di aiuti è stato concesso illegalmente, per il periodo precedente al 25 novembre 1998;

— condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, sollevato in via principale e vertente sul fatto che il regime regionale di aiuti in questione non sarebbe stato concesso illegalmente poiché non sarebbe stato soggetto a obbligo di notifica preventiva. Il regime regionale di aiuti sarebbe infatti un regime di aiuti esistente, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE e delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera b) e del capo VI del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) (in prosieguo: il "regolamento n. 2015/1589"). Secondo le regole applicabili ai regimi di aiuti esistenti, la concessione di tali aiuti non sarebbe illegale e la Commissione potrebbe solamente disporre, se del caso, misure utili dirette alla loro evoluzione o soppressione per il futuro.

2. Secondo motivo, sollevato in via subordinata e vertente sul fatto che, anche ammettendo che il regime di aiuti di cui trattasi non costituisca un regime di aiuti esistente, la Commissione non avrebbe potuto far risalire i controlli a un periodo superiore ai 10 anni precedenti il 25 novembre 2008, data in cui la Commissione ha inviato alle autorità francesi una richiesta di informazione. L'articolo 17 del regolamento n. 2015/1589 prevede infatti che il termine decennale di prescrizione sia interrotto solamente da un'azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione. Le ricorrenti ritengono pertanto che la Commissione potesse far risalire i controlli soltanto fino al 25 novembre 1998.

Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Buck-Chemie/EUIPO — Henkel (Rappresentazione di sistemi di lavaggio per WC)

(Causa T-296/17)

(2017/C 239/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Buck-Chemie GmbH (Herrenberg, Germania) (rappresentanti: C. Schultze, J. Ossing, R.-D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann e C. Gehweiler, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso: Disegno o modello dell'Unione europea n. 1663618-0003

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2017 nel procedimento R 2113/2015-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto e le altre parti alle spese sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli 62 e 63 del regolamento n. 6/2002;
- Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002;
- Violazione dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002;
- Violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;
- Violazione degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002.

Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Martinair Holland/Commissione

(Causa T-323/17)

(2017/C 239/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Smeets, avvocato)